



COMUNE DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA

Regolamento Comunale per lo svolgimento del Servizio Pubblico non di linea Noleggio con conducente effettuato con autovetture, moto carrozzelle e veicoli a trazione animale (Legge 15 gennaio 1992 n. 21)

INDICE

Capo I – Servizio noleggio con conducente

- Articolo 1 – Principi generali e definizione del servizio
- Articolo 2 – Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Articolo 3 – Esercizio sostitutivo o integrativo di trasporti pubblici di linea
- Articolo 4 – Condizioni di esercizio
- Articolo 5 – Numero delle autorizzazioni
- Articolo 6 – Prestazione del servizio

Capo II – Caratteristiche e strumentazione dei veicoli da adibire al servizio di n.c.c.

- Articolo 7 – Caratteristiche delle autovetture
- Articolo 8 – Riconoscibilità e pubblicità delle autovetture
- Articolo 9 – Controllo dei veicoli
- Articolo 10 – Sostituzione del mezzo e locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

Capo III – Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

- Articolo 11 – Requisiti per partecipare al bando di concorso e per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 12 – Condizioni ostative

Capo IV – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

- Articolo 13 – Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 14 – Contenuti del bando di concorso pubblico
- Articolo 15 – Titoli oggetto di valutazione
- Articolo 16 – Approvazione della graduatoria e rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 17 – Validità delle autorizzazioni
- Articolo 18 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Capo V – Modalità per il trasferimento delle autorizzazioni

- Articolo 19 – Trasferibilità per atto tra vivi
- Articolo 20 – Trasferibilità "mortis causa"

Capo VI – Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

- Articolo 21 – Collaboratori familiari
- Articolo 22 – Dipendenti

Capo VII – Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio n.c.c.

- Articolo 23 – Obblighi dei conducenti
- Articolo 24 – Diritti dei conducenti

Articolo 25 – Divieti per i conducenti
Articolo 26 – Comportamento degli utenti
Articolo 27 – Trasporto portatori di handicap
Capo VIII – Modalità di svolgimento dei servizi
Articolo 28 – Tariffe
Articolo 29 - Contachilometri
Articolo 30 – Responsabile nell'esercizio del servizio
Articolo 31 – Assenza temporanea dal servizio
Capo IX – Noleggio con motocarrozze
Articolo 32 – Disciplina del servizio
Articolo 33 – Caratteristiche dei veicoli e segni identificativi
Articolo 34 – Esercizio dell'attività
Capo X – Noleggio con veicoli a trazione animale
Articolo 35 – Disciplina del servizio
Articolo 36 – Aree di sosta
Articolo 37 – Caratteristiche dei veicoli e segni identificativi
Articolo 38 – Esercizio dell'attività
Articolo 39 – Accessorio obbligatorio per le carrozze
Capo XI – Illeciti e sanzioni
Articolo 40 – Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alla punizione delle violazioni
Articolo 41 – Sanzioni pecuniarie e accessorie
Articolo 42 – Sospensione del titolo abilitativo
Articolo 43 – Decadenza del titolo abilitativo
Articolo 44 – Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza o rinuncia del titolo abilitativo
Capo XII – Disposizioni finali
Articolo 45 – Entrata in vigore

Capo I – Servizio noleggio con conducente

Articolo 1 – Principi generali e definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale.
Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle riginariamente pattuite.
3. Il servizio n.c.c. è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato, alle leggi e agli atti amministrativi della Regione Toscana.
4. Il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) svolto con autovettura o motocarrozzeria assicura la mobilità di trasferimento dell'utenza, che trasmette presso la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto, senza limiti di tempo o di percorso.
5. Per noleggio con conducente di veicoli a trazione animale, si intende un particolare servizio effettuato con carrozze trainate da cavalli, condotti da un "vetturino", che offre il servizio a tempo e/o a viaggio, sostando in apposite aree individuate o predisposte dal comune.

6. E' escluso dalle norme del presente regolamento l'esercizio del trasporto pubblico di linea.
7. E' escluso altresì dalle norme del presente regolamento, l'esercizio dell'attività di taxi, in quanto disciplinato con specifico regolamento.
8. Secondo il principio della gerarchia gerarchica delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 2 – Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Chianciano Terme, attraverso bando di concorso pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.
2. Le autorizzazioni, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente regolamento.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo mezzo per il servizio.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, il noleggio con conducente svolto con motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale, è liberalizzato, in quanto sono tacitamente abrogate le restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività. L'esercizio di tale attività è sottoposto a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990.
5. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15/01/1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i soggetti che intendono svolgere il servizio di noleggio con conducente possono:
 - X a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana del settore trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previsto dalla L.R. 22/10/2008, n. 53;
 - X b) associarsi in cooperative di produzione lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - X c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - X d) essere imprenditori privati, in tutte le forme previste dal Codice Civile, che svolgono esclusivamente le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 21/1992.
6. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), è consentito conferire il titolo abilitativo alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il conducente del servizio di noleggio è reintegrato nella titolarità con effetto immediato, dietro apposita richiesta all'ufficio competente.
7. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3 della Legge n. 21/1992.
8. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si riferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
 - b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) indicazione dell'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
9. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato.

Articolo 3 – Esercizio sostitutivo o integrativo di trasporti pubblici di linea

1. Nei casi in cui necessita, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione è concessa dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa, in presenza di regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Articolo 4 – Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto non è ammesso il cumulo del titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se di comuni diversi.
2. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titoli abilitativi per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Per conseguire e mantenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Chianciano Terme, presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza.
4. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con motocarozzetta, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Chianciano Terme, presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza.
5. Per rimessa si intende un luogo ubicato in area privata, anche scoperta, di dimensioni sufficienti ed idonea ad accogliere il veicolo, da utilizzare nel servizio in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
6. E' vietato stazionare su aree pubbliche. Tale divieto non si applica qualora nel comune non sia esercitato il servizio taxi. In tal caso la Giunta Comunale può individuare con proprio atto, le aree pubbliche da destinare allo stazionamento dei mezzi adibiti a noleggio con conducente, le quali saranno delimitate da apposite strisce gialle e relativa segnaletica verticale ai sensi del Codice della Strada.
7. E' comunque consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione stradale previste per gli altri servizi pubblici.
8. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con veicolo a trazione animale, è obbligatoria la disponibilità nel territorio del Comune di Chianciano Terme di un ricovero dove far sostare l'animale.
L'idoneità del ricovero è accertata con riferimento alle norme igienico-sanitarie e di destinazione d'uso.
9. Nel caso di gestione tramite gli organismi collettivi, lo stazionamento dell'autovettura non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili nel territorio comunale.
10. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le norme a tutela dell'incolumità delle persone e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 5 – Numero delle autorizzazioni

1. Tenuto conto delle variabili stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 131/1995, che caratterizzano il territorio:
 - numero abitanti;
 - presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali sportivi e ricreativi;
 - presenza di attività turistiche;
 - presenza di attività produttive;
 - organizzazione esistente nell'offerta dei servizi taxi e n.c.c.;
 - presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea;
 - livello di offerta nel territorio di altre modalità di trasporto pubblico;

il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture è stabilito dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale prevista dalla L. 21/1992.

2. I veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente sottoposti a contingente numerico disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente quelli della categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, come definiti dall'articolo 47, comma 2, lettera b), seconda linea e dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

Articolo 6 – Prestazione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. I titolari di n.c.c. possono effettuare il trasporto in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti lo consentono. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.

3. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire dalla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione o al quale è stata presentata la SCIA di inizio attività, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare dell'autorizzazione. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 - a) targa veicolo;
 - b) nome del conducente;
 - c) data, luogo e km. di partenza e di arrivo;
 - d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - e) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare del titolo abilitativo, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

5. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compreso il titolo abilitativo comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di vigilanza.

Capo II – Caratteristiche e strumentazione dei veicoli da adibire al servizio di n.c.c.

Articolo 7 – Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio di noleggio con conducente deve essere esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla vigente normativa, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 12 della Legge n. 21/1992 e devono:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) risultare omologate dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non superiore a nove compreso il conducente – categoria internazionale M1 – ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;
- d) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle e simili, carrozzelle pieghevoli) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo che di

viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani da guida per ciechi non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

2. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti degli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

Articolo 8 – Riconoscibilità e pubblicità sulle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di n.c.c. devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la dicitura in nero su fondo bianco "NOLEGGIO" nonché una targhetta di materiale rigido metallico di cm. 8,00X10,00, inamovibile, collocata nella parte posteriore, riportante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Chianciano Terme ed il numero dell'autorizzazione.

2. Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.

Articolo 9 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, l'ufficio comunale competente può, in qualsiasi momento, avvalendosi anche del Comando di Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato. In tal caso, i titolari delle imprese di noleggio con conducente hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato.

2. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune dispone la sospensione del titolo abilitativo.

3. Qualora avvenga la dismissione del veicolo in servizio per cessazione dell'attività, il titolare deve darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente allegando l'originale dell'autorizzazione all'esercizio e dichiarando la totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi. Per le eventuali verifiche l'ufficio comunale competente si avvale del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 10 – Sostituzione del mezzo e locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

In caso di sostituzione il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente, gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio con conducente, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio comunale competente può, in qualsiasi momento, avvalendosi anche del Comando di Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato.

Capo III – Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 11 – Requisiti per partecipare al bando di concorso e per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per partecipare al bando di concorso pubblico e per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, ovvero per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con motocarozza o veicolo a trazione animale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro stato avente condizione di reciprocità con lo Stato Italiano;

b) essere in possesso della patente di guida per il veicolo da adibire al servizio in corso di validità;

- c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada in corso di validità (solo per autovetture e motocarrozze);
 - d) essere iscritto nel Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992, tenuto dalla Camera di Commercio, come previsto dalla L.R. n. 67/1993;
 - e) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da utilizzare per il servizio;
 - f) avere sempre a disposizione per il servizio di noleggio con conducente una idonea rimessa ubicata nel territorio del Comune di Chianciano Terme, per lo stazionamento del veicolo da utilizzare per l'esercizio dell'attività, in base ad un valido titolo giuridico;
 - g) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui al successivo articolo 12;
 - h) non aver trasferito a terzi, nel quinquennio antecedente, il titolo abilitativo, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se di altri comuni;
 - i) non essere titolare di licenza per il servizio taxi, anche se rilasciata da altri comuni;
 - j) non essere incorso, nel quinquennio antecedente, in provvedimenti di decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se da parte di altri comuni;
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), g) h) i) e j) devono essere posseduti dal richiedente alla data di scadenza del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere e), ed f) devono essere dimostrati entro il termine di 30 giorni stabilito con la comunicazione di avvenuta assegnazione dell'autorizzazione.
4. Nel caso di servizio svolto con motocarrozzeria o veicolo a trazione animale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal dichiarante al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
5. Per l'effettivo esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio.

Articolo 12 – Condizioni ostative

1. Costituiscono condizioni ostative:

- a) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
- b) essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

2. In tutti i casi di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

3. Costituiscono inoltre condizioni ostative:

- a) le cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dal D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia);

4. In caso di imprese societarie o di organismi collettivi previsti dalla legge i requisiti soggettivi devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252.

Capo IV – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 13 – Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture sono assegnate a soggetti in possesso dei requisiti richiesti a seguito di bando di concorso pubblico per titoli e prova teorica.

2. Il bando di concorso è indetto di norma entro sei mesi e comunque su decisione dell'Amministrazione Comunale dal momento in cui si sono rese disponibili una o più

autorizzazioni di noleggio con conducente, a seguito di rinuncia o decadenza o per aumento del contingente numerico o per mancate richieste in occasione di precedenti bandi.

3. Al bando di concorso pubblico è data pubblicità adeguata, tale da consentire un'utile cognizione e un'effettiva partecipazione a quanti possono averne interesse.

Articolo 14 – Contenuti del bando di concorso pubblico

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture, deve almeno indicare:

- a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare; ✕
- b) l'elencazione dei requisiti per l'ammissione al bando di concorso; ✕
- c) l'elencazione degli impedimenti soggettivi; ✕
- d) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione; ✕
- e) la valutazione dei titoli; ✕
- f) l'elencazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza; ✕
- g) l'indicazione dei termini per la presentazione della domanda e le modalità di inoltro della stessa; ✕
- h) l'elencazione dei documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione; ✕
- i) l'indicazione dei termini di approvazione della graduatoria e del rilascio dell'autorizzazione; ✕
- j) l'obbligo di avere la disponibilità di una rimessa per lo stazionamento del veicolo, in base ad un idoneo titolo giuridico;
- k) l'obbligo di essere proprietario o di avere la disponibilità anche in leasing del veicolo da utilizzare per il servizio, ovvero l'impegno ad acquistarlo o ad averne in disponibilità in leasing, entro il termine stabilito dal regolamento;
- l) lo schema di domanda per la partecipazione al bando di concorso;

Articolo 15 – Titoli oggetto di valutazione – fino ad un massimo di punti 38,00

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture, l'ufficio comunale competente procede alla valutazione per ciascun candidato dei seguenti titoli per l'attribuzione del punteggio di seguito riportato:

a) titoli di studio conseguiti non cumulabili – fino ad un massimo di punti 5 -:

- diploma di laurea (4, 5 o 6 anni) - punti 5;
- diploma di laurea di I livello (laurea breve) - punti 4;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado - punti 3;
- diploma di scuola secondaria di primo grado - punti 1;

b) servizio prestato come titolare, collaboratore familiare, sostituto o dipendente di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea (escluso titolare servizio taxi): punti 1 a semestre fino ad un massimo di punti 5;

d) servizio prestato in qualità di titolare di licenza taxi punti 1 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri per un totale di punti 8;

c) altri titoli specialistici conseguiti – fino ad un massimo di punti 5,00:

- diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo - punti 2,00
- diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici - punti 3,00

d)- uso di autoveicoli prima dell'inizio del servizio ad alimentazione elettrica, energia solare, gpl, metano e con altre tecnologie rinnovabili e a bassa immissione di CO2 – punti 5

e)- disponibilità prima dell'inizio del servizio di autoveicolo da utilizzare per il servizio di n.c.c. attrezzato per un più agevole trasporto di persone con handicap adeguatamente documentato – punti 5.

f) – disponibilità prima dell'inizio del servizio di un mezzo idoneo EURO 5 a 9 posti compreso il conducente – punti 5;

Prova teorica: fino ad un massimo di punti 50

Una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta da due membri del Comune ed un esperto esterno docente di lingua inglese effettuerà, anche con alcune domande in lingua inglese, un

colloquio attinente alla conoscenza del territorio e delle tradizioni e alla toponomastica del territorio comunale.

2. Il punteggio per ogni candidato è dato dalla sommatoria dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti e per l'esito della prova teorica.

Articolo 16 – Approvazione della graduatoria e rilascio delle autorizzazioni

L'Ufficio competente procede all'esame delle domande e redige la graduatoria dei candidati di cui al precedente articolo. La graduatoria sarà approvata con provvedimento comunale.

1. Redatta e approvata la graduatoria si procede ad inviare una formale comunicazione a tutti coloro che sono risultati in essa utilmente collocati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alla forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. n. 445/2000, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 30 giorni può essere prorogato prima della scadenza, a richiesta dell'interessato, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni.

3. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di provare il possesso dei requisiti richiesti entro il termine ultimo sopra indicato, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate ai soggetti utilmente collocati in graduatoria entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ed in particolare:

- del foglio di via provvisorio e della polizza di assicurazione di responsabilità civile del veicolo da utilizzare

- per il servizio;

- della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo da utilizzare per

- il servizio;

- del valido titolo giuridico inerente la disponibilità della rimessa ubicata nel territorio del Comune di Chianciano Terme, per lo stazionamento del veicolo da utilizzare per il servizio, in regola con le norme in materia di

- urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;

- del contrassegno telematico del valore vigente;

5. Prima del rilascio dell'autorizzazione devono essere effettuati gli accertamenti previsti dalla legge e dal presente regolamento,

6. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è effettuato dal responsabile del settore comunale competente.

Articolo 17 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture hanno validità a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente può essere sottoposta a controllo verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

3. Il titolare dell'attività di noleggio con conducente è tenuto a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

4. Il titolare è inoltre tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, a seguito del rinnovo della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) i nuovi termini di validità.

Articolo 18 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato prima della scadenza, a richiesta dell'interessato, per un massimo di altri 60 giorni e solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di cinque giorni all'ufficio competente.

Capo V – Modalità per il trasferimento delle autorizzazioni

Articolo 19 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è trasferibile su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto pubblico registrato o scrittura privata autenticata e registrata da cui risulti la cessione/acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda autorizzata, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) aver compiuto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c), deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente all'ufficio comunale competente, il certificato deve essere presentato al Comune entro 20 giorni dal suo rilascio unitamente al titolo autorizzativo ed ai relativi contrassegni identificativi.

3. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente di guida.

4. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti prescritti di cui all'articolo 12 del presente regolamento ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 13, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

5. In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo abilitativo al subentrante designato.

6. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere 5 anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione per concorso pubblico o per volturazione dell'autorizzazione.

Articolo 20 – Trasferibilità "mortis causa"

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti di cui all'articolo 11 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 12, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento. Durante il periodo di 2 anni sopra citato, il servizio deve essere esercitato

direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora intendano trasferire l'autorizzazione, gli eredi sono tenuti a riconsegnare all'ufficio comunale competente l'originale dell'autorizzazione e a rimuovere dal veicolo i relativi contrassegni identificativi dando atto della venuta rimozione al predetto ufficio. Ove il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

2. Entro 90 giorni dal decesso gli eredi devono dare comunicazione ai competenti uffici comunali, indicando altresì, se uno di essi intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, o se hanno intenzione di trasferirla ad altri.

Capo VI – Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

Articolo 21 – Collaboratori familiari

1. Per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente il titolare può avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado.

2. Il rapporto tra il titolare ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice Civile.

3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.

4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di un familiare deve presentare, congiuntamente al collaboratore familiare, comunicazione all'ufficio comunale competente corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'articolo 10, comma 4 della Legge 15/1/1992, n. 21;

b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d) del presente regolamento.

5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del comune deve essere allegata al titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e conservata a bordo del veicolo.

6. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata a richiesta dell'Ufficio comunale competente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare, dalla quale risultano gli estremi dell'atto di costituzione della stessa o esibendone copia registrata.

Articolo 22 – Dipendenti

1. Per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente il titolare può avvalersi di dipendenti regolarmente assunti.

2. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti regolarmente assunti deve presentare, congiuntamente al dipendente, comunicazione all'ufficio comunale competente corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti;

b) dichiarazione sostitutiva del dipendente, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d) del presente regolamento.

3. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del comune deve essere allegata al titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e conservata a bordo del veicolo.

Capo VII – Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio n.c.c.

Articolo 23 – Obblighi dei conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività, il conducente di servizio pubblico non di linea deve osservare i seguenti obblighi:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza ed avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) caricare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
- e) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
- f) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al contachilometri;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportata lo stemma e la dicitura "NOLEGGIO"; 2) copia dell'atto da cui risulti la tariffa in vigore; 3) copia del presente regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta; 4) il numero del titolo abilitativo;
- 5) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
- h) consegnare al Comando di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentati casi di forza maggiore;
- e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- j) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- k) entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte siano in violazione del Codice della Strada;
- l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria, incidente o altra causa;
- m) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;

Articolo 24 – Diritti dei conducenti

1. Nell'esercizio dell'attività al conducente è consentito:

- a) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere i) e j) del precedente articolo 23;
- b) richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.

Articolo 25 – Divieti per i conducenti

1. Nell'esercizio dell'attività al conducente è vietato:

- a) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto e comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
- c) portare animali propri nella vettura;

- d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) manomettere il contachilometri;
- g) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- h) applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- i) effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità;
- j) consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- k) fumare durante la corsa;
- l) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
- m) sostare al di fuori della rimessa quando ciò non sia collegato ad un contratto di trasporto in atto o nel caso previsto dall'articolo 4, comma 6, secondo periodo del presente regolamento.
- n) rifiutare il trasporto dei cani accompagnatori di non vedenti;
- o) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità di portatori di handicap;

Articolo 26 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) caricare e scaricare il bagaglio;
- h) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Articolo 27 – Trasporto portatori di handicap

- 1. Il conducente del servizio di noleggio ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap, con gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
- 3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 384/78.

Capo VIII – Modalità di svolgimento dei servizi

Articolo 28 – Tariffe

- 1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal D.M. 20/04/1993, i soggetti titolari delle imprese che esercitano il noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
- 2. Gli importi di cui al comma 1, ed i successivi aggiornamenti devono essere preventivamente comunicati all'ufficio comunale competente.
- 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per gli importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli comunicati.

4. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito o altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Articolo 29 – Contachilometri

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l'ufficio competente.

Articolo 30 – Responsabile nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso la responsabilità del Comune di Chianciano Terme.

Articolo 31 – Assenza temporanea dal servizio

1. Durante il servizio di noleggio con conducente, il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida del veicolo nei seguenti casi, debitamente documentati:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 2. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento.
 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida deve essere regolato con contratto di lavoro previsto dalla normativa vigente. Il contratto di lavoro deve comunque riportare l'indicazione della durata.
 4. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, deve presentare, congiuntamente al sostituto alla guida individuato, comunicazione all'ufficio comunale competente, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende essere temporaneamente sostituito alla guida nei casi sopra indicati,da dipendente regolarmente assunto con regolare contratto di lavoro;
 - b) dichiarazione sostitutiva del dipendente, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d) del presente regolamento.
5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del comune deve essere allegata al titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e conservata a bordo del veicolo.

Capo IX – Noleggio con motocarrozze

Articolo 32 – Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con motocarrozze e' disciplinato dalle norme contenute nel Capo I del presente Regolamento e dai successivi articoli ove ed in quanto applicabili.

Articolo 33 – Caratteristiche dei veicoli e segni identificativi

1. Le motocarrozze devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., nonché a tutte le normative di riferimento ivi quelle comprese che prescrivono disposizioni contro l'inquinamento.

2. Le motocarrozette portano sulla parte anteriore della carrozzeria il contrassegno adesivo con la scritta "NOLEGGIO", nonché la targa posteriore, in metallo, di cm. 15,00 X 8,00 con scritto "N.C.C. n. ____" e lo stemma del Comune di Chianciano Terme.

Articolo 34 – Esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, il noleggio con conducente svolto con motocarrozette, è liberalizzato, in quanto sono tacitamente abrogate le restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività.

2. Restano comunque salve tutte le altre disposizioni sul possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio dell'attività, nonché sulle condizioni e le prestazioni del servizio con tali mezzi.

3. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con motocarrozette è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, ad efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241, attestante il possesso dei requisiti e/o presupposti di legge richiesti per l'esercizio dell'attività, dalle disposizioni comunitarie, dalle leggi dello Stato, dalle leggi e dagli atti regionali, nonché dalle norme del presente regolamento.

Capo X – Noleggio con veicoli a trazione animale

Articolo 35 – Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con di veicoli a trazione animale e' disciplinato dalle norme contenute nel Capo I del presente Regolamento e dai successivi articoli ove ed in quanto applicabili.

Articolo 36 – Aree di sosta

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, individua le aree sulle quali le carrozze possono sostare, in attesa dell'utenza, tenendo presente il particolare tipo di servizio effettuato con uso di animali e dei problemi igienico ambientali che gli stessi possono causare.

Articolo 37 – Caratteristiche dei veicoli e segni identificativi

1. I veicoli a trazione animale devono essere rispondenti e conformi a tutte le norme vigenti per tale tipo di trasporto, ivi compresi i disciplinari tecnici approvati con appositi decreti ministeriali.

2. I veicoli a trazione animale devono essere muniti dei segni identificativi previsti dal D.M. 19 novembre 1992 e devono recare nella parte posteriore, ben visibile, una targhetta in metallo, di cm. 15,00 X 8,00 con scritto "N.C.C. n. ____" e lo stemma del Comune di Chianciano Terme.

Articolo 38 – Esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, il noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale, è liberalizzato, in quanto sono tacitamente abrogate le restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività.

2. Restano comunque salve tutte le altre disposizioni sul possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio dell'attività, nonché sulle condizioni e le prestazioni del servizio con tali mezzi.

3. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con veicoli a trazione animale è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, ad efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241, attestante il possesso dei requisiti e/o presupposti di legge richiesti per l'esercizio dell'attività, dalle disposizioni comunitarie, dalle leggi dello Stato, dalle leggi e dagli atti regionali, nonché dalle norme del presente regolamento.

Articolo 39 – Accessorio obbligatorio per le carrozze

1. Il conducente di vettura a trazione animale, in servizio pubblico, è obbligato a dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione su suolo pubblico.

Capo XI – Illeciti e sanzioni

Articolo 40 – Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alla punizione delle sanzioni

1. Il comune tramite il Comando di Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere accertamenti d'ufficio o in seguito a reclami di terzi e accerta le violazioni.

2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata prioritariamente al Comando di Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 689/1981.

Articolo 41 – Sanzioni pecuniarie e accessorie

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura da un minimo di € 50,00, fino ad un massimo di € 500,00. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella L.R. 28/12/2000, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con sanzione amministrativa accessoria: sospensione o decadenza del titolo abilitativo.

2. Qualora l'autore della violazione sia un collaboratore familiare, un dipendente o sostituto temporaneo alla guida, la violazione viene contestata anche al titolare del titolo abilitativo, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

3. In caso di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1, lettera b), l'organo accertatore è tenuto ad inviare all'ufficio comunale competente, copia del verbale di accertamento relativo alla violazione.

4. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, il trasgressore ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale di accertamento relativo alla violazione.

5. L'ufficio comunale competente comunica all'interessato ed eventualmente al cointeressato l'avvio del procedimento.

6. L'ufficio comunale competente, sulla base delle eventuali documentazioni o memorie scritte presentate dispone in merito al provvedimento.

Articolo 42 – Sospensione del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo per il servizio di noleggio con conducente è sospeso dal Responsabile del settore competente per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;

b) manometta il contachilometri;

c) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale;

d) incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del nuovo Codice della Strada.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.

3. Il periodo di sospensione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

4. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ed alla Camera di Commercio competente, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 43 – Decadenza del titolo abilitativo

1. Il responsabile del settore competente dichiara la decadenza del titolo abilitativo per il servizio di noleggio con conducente nei seguenti casi:

a) quando il titolare venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 3 della L.R. n. 67/1993, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa.

b) quando il titolare incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) quando il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

d) quando il titolare abbia di fatto trasferito la sede e la rimessa fuori del territorio comunale.

2. Il provvedimento di decadenza viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ed alla Camera di Commercio competente, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 44 – Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza o rinuncia del titolo abilitativo

1. Nessun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione comunale all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione o decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

Capo XII – Disposizioni finali

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 131 del 1/3/1993, sarà data notizia dell'approvazione del presente regolamento sul B.U.R.T.